



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/192/CR07/C9

**Audizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome da parte della Commissione 7<sup>a</sup> (Cultura) del Senato della Repubblica nell'ambito dell'esame dei progetti di legge recanti "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale" 5 dicembre 2023**

Il disegno di legge in esame, già nella sua genesi, è stato oggetto di confronto con il Signor Ministro e con i tecnici del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Di questa collaborazione, le Regioni e le Province autonome sono state da subito grate poiché ci viene data la possibilità di offrire un nostro contributo rispetto a un tema che riveste grande interesse per noi, per i nostri territori.

Le Regioni, infatti, hanno sempre avuto a cuore il sistema dell'istruzione e formazione professionale – la IeFP. Ciò che caratterizza questo sistema è la significativa componente di apprendimento *on the job* e il fatto di essere finalizzata allo sviluppo e all'acquisizione di competenze di base e competenze professionali riferite a profili direttamente collegati con il mondo del lavoro.

La possibilità che ci viene data, oggi, di aderire alla sperimentazione oggetto del disegno di legge in discussione consente non solo di ampliare gli orizzonti dell'offerta formativa a disposizione degli allievi, ma anche di fornire risposte ai fabbisogni espressi dalle imprese dei nostri territori.

I recenti *report* statistici riferiscono di un grave disequilibrio tra i bisogni espressi dal sistema produttivo e le competenze effettivamente possedute da chi deve accedere al mondo del lavoro. Il risultato è una scarsa reperibilità di figure professionali in possesso delle competenze giuste.

In Italia, i dati dell'Osservatorio Excelsior Unioncamere rilevati a settembre evidenziano che le imprese riescono a coprire solo la metà dei posti delle assunzioni programmate. Su 513 mila posti di lavoro disponibili, solo 262 mila assunzioni sono andate a buon fine. Cioè, solo il 48% del totale. Una su due.

Un dato questo che mette in allarme, perché è in crescita costante e perché, nonostante la richiesta di mano d'opera da parte delle imprese, continua a produrre paradossi di disoccupazione, soprattutto giovanile.

Inoltre, il momento storico che viviamo ha accelerato i processi di cambiamento. Ha amplificato le grandi trasformazioni in atto – quella digitale, quella green e quella demografica – con un notevole impatto sui profili professionali e sulle competenze che il mercato del lavoro intende intercettare.

Il disegno di legge in discussione va in questa direzione: mette in stretta connessione il mondo delle imprese con quello dell'istruzione e della formazione. Le Amministrazioni centrali e le Regioni, nel rispetto delle reciproche prerogative costituzionali, pongono le basi per la costruzione di una nuova filiera formativa tecnologico-professionale, che ne valorizza e potenzia l'offerta e la rende più attrattiva.

Sul provvedimento le Regioni hanno portato avanti un serrato confronto condotto a livello tecnico e politico, al quale sono seguiti proficui scambi avuti con i Ministeri competenti anche in sede di Conferenza Unificata.

In esito a tali incontri, al fine di contribuire alla migliore definizione possibile del testo di legge, le Regioni hanno predisposto un documento - che si deposita agli atti (all. 1) - che raccoglie alcune proposte emendative che meglio precisano alcuni aspetti dell'articolato.

In particolare, nell'ottica di costruire un sistema integrato tra istruzione e istruzione e formazione professionale, le proposte emendative tendono a valorizzare il ruolo di *governance* svolto dalle Regioni, quali soggetti con competenze programmatiche e di impostazione lungo tutta la filiera professionalizzante, nel rispetto di quanto fino ad oggi realizzato in questo ambito con grande investimento di risorse umane e finanziarie. L'orizzonte al quale si vuole tendere è quello della pari dignità tra i percorsi.

Al fine di dare concreta attuazione a tale principio, le Regioni ritengono punto nodale e imprescindibile la proposta di rendere equiparabili gli esami conclusivi dei percorsi quadriennali di diploma di istruzione e formazione professionale all'esame di Stato conclusivo del sistema dell'istruzione secondaria superiore ai fini dell'accesso diretto, per i diplomati IeFP all'Università, all'AFAM e agli ITS. In conclusione, si ribadisce la necessità che le Regioni possano beneficiare e contribuire all'istituzione della filiera tecnologico – professionale, che consentirà di migliorare il percorso formativo degli allievi, servirà ad accorciare i tempi di immissione dei diplomati nel mondo del lavoro e consentirà di dare le giuste risposte ai territori, ai cittadini, alle imprese.

Roma, 6 dicembre 2023

*SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI ISTITUZIONE DELLA FILIERA FORMATIVA  
TECNOLOGICO-PROFESSIONALE E DI REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI  
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI*

**Proposte emendative**

**ART. 1**

*(Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale)*

***Proposta sostitutiva***

**1.1.1**

All'articolo 1, comma 1 – Art. 25bis, comma 1, le parole “*Le regioni, attraverso gli accordi di cui al comma 3, possono aderire alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui al primo periodo, ferme restando le relative competenze in materia di istruzione e formazione professionale*” **sono sostituite dalle seguenti** “*Le Regioni assicurano la programmazione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al primo periodo e ne definiscono le modalità realizzative attraverso appositi accordi con gli Uffici Scolastici Regionali, ferme restando le proprie competenze in materia di istruzione e formazione professionale.*”

**Motivazione**

La proposta mira a precisare il ruolo delle Regioni quali soggetti con competenza programmatica su tutti i percorsi (non solo su quelli di IeFP) con il compito di configurare concretamente la rete e l'offerta formativa dei *campus* in filiere specifiche. Inoltre, si specifica che gli accordi sono promossi dalle Regioni, in collaborazione con gli USR, che non hanno propriamente competenza programmatica.

***Proposta sostitutiva***

**1.1.2**

All'articolo 1, comma 1, Art. 25 – bis, comma 2, le parole “*di istruzione secondaria di secondo grado*” **sono sostituite dalle seguenti** “*di istruzione tecnica e professionale*”.

**Motivazione**

La formulazione è più coerente con quanto affermato nella relazione illustrativa del provvedimento per cui non risultano compresi i percorsi liceali nella filiera tecnologico-professionale.

***Proposta sostitutiva***

**1.1.3**

All'articolo 1, comma 1, Art. 25 – bis, comma 3, le parole “*Ferme restando le funzioni delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1, le regioni e gli Uffici scolastici regionali possono stipulare accordi, anche con la partecipazione degli ITS Academy, delle Università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, individuati con il decreto di cui al comma 8, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali di cui al comma 2, in funzione delle esigenze specifiche dei territori*” **sono sostituite dalle seguenti:** “*Gli accordi di cui al primo comma possono prevedere anche la partecipazione delle Università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, individuati con il decreto di cui al comma*

8, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi di cui al comma 1, in funzione delle esigenze specifiche dei territori”.

#### **Motivazione**

L'emendamento si colloca in coerenza ed è reso necessario dalla modifica proposta al comma 1 “Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze, assicurano la programmazione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale e promuovono, in collaborazione con gli Uffici scolastici regionali, accordi territoriali tra i soggetti di cui al primo periodo” in merito alla competenza programmatica in capo alle Regioni e ai soggetti degli accordi territoriali indicati al comma 1.

#### **Proposta additiva**

##### **1.1.3**

All’articolo 1, comma 1, Art. 25 – bis, comma 3, dopo le parole “per integrare e ampliare l’offerta formativa dei percorsi sperimentali di cui al comma 2” **sono inserite le seguenti:** “e dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”

#### **Motivazione**

In coerenza con il principio della pari dignità tra i percorsi dell’istruzione statale e quelli della IeFP di competenza regionale, principio che è indicato esplicitamente nella relazione illustrativa del DDL, l'emendamento mira ad estendere anche ai percorsi di IeFP le finalità di integrazione e ampliamento dell’offerta formativa alle quali sono espressamente rivolti gli “accordi” previsti nel comma in questione e che sono stipulati con le Regioni – competenti, per l’appunto, in materia di IeFP – e gli Uffici scolastici regionali.

#### **Proposta additiva**

##### **1.1.3**

All’articolo 1, comma 1, Art. 25 – bis, comma 3, dopo le parole “in funzione delle esigenze specifiche dei territori” **sono inserite le seguenti:** “e senza sovrapposizioni rispetto alla già esistente offerta dei percorsi formativi della IeFP”.

#### **Motivazione**

In coerenza con il principio espresso all’inizio del comma, cioè la garanzia delle competenze regionali in tema di programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, l'emendamento mira a garantire l’efficiente svolgimento dell’integrazione e dell’ampliamento dell’offerta formativa anche nel senso della non sovrapposizione rispetto ai percorsi già attivati nell’ambito della IeFP.

#### **Proposta additiva**

##### **1.1.3**

All’articolo 1, comma 1, Art. 25 – bis, comma 3, dopo le parole: “anche in raccordo con i campus multiregionali e multisettoriali di cui all’articolo 10, comma 2, lettera f), della legge 15 luglio 2022, n. 99.” **sono inserite le seguenti:** “Qualora nella filiera formativa tecnologico-professionale siano presenti Poli Tecnico Professionali (PTP), costituiti ai sensi del Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013, la rete campus sopra citata può essere rappresentata dal Polo di riferimento”.

#### **Motivazione**

L'emendamento mira a ricomprendere la possibilità di innestare i campus sui PTP, laddove costituiti.

#### **Proposta sostitutiva**

#### 1.1.4

All'articolo 1, comma 1, Art. 25 – bis, comma 4, le parole: “*I soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226*” **sono sostituite dalle seguenti**: “*Le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226*”.

#### **Motivazione**

L'emendamento mira ad evitare ambiguità interpretative in ordine alla “conclusione” dei percorsi quadriennali della IeFP, momento dal quale nel comma in questione si fa discendere la possibilità di accesso ai percorsi degli ITS Academy. In particolare, si sostituisce alla “conclusione” dei percorsi il conseguimento del diploma professionale, in coerenza, per di più, con la medesima formulazione che è già vigente nell'ordinamento nell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 61/2017.

#### **Proposta additiva**

#### 1.1.4

All'articolo 1, comma 1, Art. 25 – bis, comma 4, lettera a), dopo le parole: “*adesione alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1*”, **sono inserite le seguenti**: “*(campus o PTP)*”.

#### **Motivazione**

In coerenza con quanto addotto al comma 3, si propone di inserire il riferimento ai PTP anche in questo comma.

#### **Proposta sostitutiva**

#### 1.1.4

All'articolo 1, comma 1, Art. 25 – bis, comma 4, lettera b), le parole: “*b) validazione dei percorsi di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera b) attraverso un sistema*” **sono sostituite dalle seguenti**: “*adesione dei percorsi di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera b) al sistema*”.

#### **Motivazione**

L'emendamento mira ad eliminare qualsiasi possibile ambiguità circa una necessità di “validazione” dell'offerta regionale di istruzione e formazione professionale, la cui validità e il cui valore sono già sanciti dall'articolo 1 comma 5 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 che li qualifica di pari dignità rispetto all'offerta dei percorsi liceali e rispetto ai quali condividono peraltro, in termini di obiettivi di apprendimento, un profilo educativo, culturale e professionale comune.

#### **Proposta sostitutiva**

#### 1.1.5

All'articolo 1, comma 1, Art. 25 – bis, comma 5, le parole: “*I soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, validati ai sensi del comma 4, lettera b), possono altresì sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al previo sostenimento dell'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62*” **sono sostituite dalle seguenti**: “*Nelle more della definizione delle modalità di accertamento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 con decreto di cui all'articolo 19 comma 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai fini della equiparazione degli esami conclusivi dei percorsi quadriennali di diploma di istruzione e*

*formazione professionale a esame di Stato, i soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, validati ai sensi del comma 4, lettera b), possono altresì sostenere, in qualità di candidati interni anche nel medesimo anno formativo, l'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al previo sostenimento dell'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62"*

#### **Motivazione**

Appare necessario segnalare la prospettiva di un iter normativo volto a determinare l'equiparazione degli esami conclusivi dei percorsi quadriennali di diploma di istruzione e formazione professionale all'esame di Stato conclusivo del sistema dell'istruzione secondaria superiore ai fini dell'accesso diretto, per i diplomati IeFP all'Università, all'AFAM e agli ITS.

E' inoltre importante chiarire che è necessario che i candidati alle prove d'esame siano considerati candidati interni, come per altro oggi già previsto nelle proprie ordinanze dal Ministero dell'Istruzione per i candidati alle prove d'esame iscritti al c.d. quinto anno integrativo dopo aver conseguito il Diploma di tecnico.

#### **Proposta additiva**

##### **1.1.7**

All'articolo 1, comma 1, Art. 25 – *bis*, comma 7, lettera a) dopo le parole “*l'introduzione*” **sono inserite le seguenti**: “*nelle istituzioni scolastiche*”, alla lettera b) dopo le parole “*di attuazione dei percorsi*” sono inserite le seguenti: “*di alternanza scuola – lavoro*”.

#### **Motivazione**

L'emendamento mira a precisare che alcuni aspetti, come ad esempio il CLIL valgono solo per le istituzioni scolastiche. Con la modifica alla lettera b) si ricomprende anche l'alternanza scuola – lavoro che non è stata abrogata per i percorsi di IeFP.

#### **Proposta additiva**

##### **1.1.8**

All'articolo 1, comma 1, Art. 25 – *bis*, comma 8 dopo le parole: “*ovvero negli accordi di cui al comma 3*” **sono inserite le seguenti**: “*o nei PTP*”.

#### **Motivazione**

In coerenza con quanto proposto rispetto ai commi precedenti, si suggerisce di prevedere il riferimento ai PTP anche al comma 8.

#### **Proposta sostitutiva**

##### **1.1.8**

All'articolo 1, comma 1, Art. 25 – *bis*, comma 8 le parole “*istituzioni formative statali e regionali*” **sono sostituite dalle seguenti**: “*istituti di istruzione secondaria superiore, statali e paritari, che offrono percorsi di istruzione tecnica e professionale, e istituzioni formative accreditate dalle regioni a norma del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226*”.

#### **Motivazione**

L'emendamento si rende necessario per rendere la formulazione coerente con l'assetto del sistema educativo di istruzione e formazione a norma del d.lgs. n.76/2005.

## **ART. 2**

*(Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)*

### ***Proposta additiva***

#### **2.1**

All'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole "*gli istituti professionali*" **sono inserite le seguenti** "*i Poli tecnico professionali*".

#### **Motivazione**

In coerenza con quanto proposto rispetto ai commi precedenti, si suggerisce di prevedere il riferimento ai PTP anche al comma 8.

### ***Proposta additiva***

#### **2.1**

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b), **è inserita la seguente lettera c)**: "*c) sostenere le attività delle "Rete nazionale delle scuole professionali" di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61, istituita con il decreto del Ministro dell'istruzione 23 dicembre 2001, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui fanno parte, nel pieno rispetto della diversa identità e della pari dignità, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate dalle regioni a norma del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.*"

#### **Motivazione**

L'emendamento è necessario perché la Struttura tecnica di missione comprenda, tra le funzioni attribuitele dalla legge, anche quella di sostenere le attività della Rete nazionale delle scuole professionali, prevista dal decreto legislativo n. 61/2017, in corso di costituzione, che può rappresentare uno strumento importante per la promozione e lo sviluppo della filiera tecnologico-professionale.